



lusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

STUDIO LEGALE



Le operazioni societarie straordinarie e responsabilità degli amministratori

Avv. Riccardo Bovino

11 luglio 2017

INDICE ARGOMENTI

- Tipiche operazioni di M&A
- Aspetti valutativi e *business judgment rule*
- Altre operazioni sul capitale



Focus

Tipiche operazioni di
M&A



*Asset deal / Share
deal / Fusioni / Scissioni*

Aspetti valutativi e
*Business Judgment
Rule*



*Valutazione target/
Potential liabilities
Aspettative e forecast*

Altre operazioni sul
capitale



Perdite/
Scioglimento / Liquidazione

Responsabilità gestoria: principi generali e peculiarità

Giurisprudenza
più recente:
Il «rapporto di
società»

«L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'articolo 409 c.p.c. ...»

[Cass. Civile, S.U., 20/01/2017, n. 1545]

Le Sezioni Unite hanno affermato la totale immedesimazione dell'Amministratore con la Società che rappresenta e l'instaurazione di un c.d. "rapporto di società" che, in quanto tale, esclude il contratto d'opera ed il rapporto di lavoro, sia subordinato che parasubordinato, non più compatibili con la disciplina vigente in materia.



(Segue): Responsabilità gestoria: principi generali e peculiarità

Elementi costitutivi della responsabilità degli amministratori

- Inadempimento ad uno o più **obblighi** imposti dalla legge o dall'atto costitutivo
- La società deve aver subito un **danno** (inteso come emergente e lucro cessante).
- Nesso di **causalità** tra il comportamento illecito degli amministratori e il danno.



(Segue): Responsabilità gestoria: principi generali e peculiarità

Gestione “straordinaria”

Obblighi comuni nell'ambito della gestione “straordinaria”, per cui si potrebbe teorizzare una **soglia di diligenza maggiore** rispetto a quella ordinaria, obblighi particolari di:

- 1) vigilanza;
- 2) agire informati;
- 3) informare adeguatamente i soci (qualora sia necessario il loro intervento);
- 4) intervento.



(Segue): Responsabilità gestoria: principi generali e peculiarità

Vigilanza

- **NON** costituisce un **obbligo distinto e autonomo** rispetto alla dovuta "diligenza" cui sono comunque tenuti gli amministratori, ma piuttosto una specifica manifestazione della stessa.

Agire informati

- Art. 2381 c. 3, c.c.
- Potere-dovere di **chiedere agli organi delegati informazioni** relative alla gestione della società, anche al di fuori delle riunioni consiliari (ma è precluso un vero e proprio potere di indagine.)



(Segue): Responsabilità gestoria: principi generali e peculiarità

Informare i soci

- Consente ai soci di **assumere consapevolmente le decisioni** per cui sono chiamati e presuppone, quale corollario, anche l'obbligo di fornire informazioni veritiere e corrette.

Intervento

- Art. 2392, 2 c., c.c.,
- Resta una necessità di agire, quando emerga dalla conoscenza di "fatti pregiudizievoli" alla luce delle informazioni fornite o apprese (sebbene abbia in parte perso di significato essendo venuto meno, sul piano formale, il predetto obbligo di vigilanza).



(Segue): Responsabilità gestoria:

Gestione «straordinaria» – caso pratico

I consiglieri non operativi avevano posto in essere o comunque concorso (con gli amministratori delegati) nella dispersione del patrimonio aziendale, rimanendo inerti di fronte il dissesto della società ed omettendo – comunque – qualunque controllo o intervento volto ad attenuare (quantomeno) il pregiudizio alla società riferibile agli amministratori delegati.

“E’ dunque del tutto palese che il giudice di merito è pervenuto alla sua decisione muovendo dal presupposto, non conforme al dato normativo, che la norma ponesse a carico degli amministratori un obbligo di vigilanza, mentre, al contrario, essa stabilisce un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute e, se del caso, di quelle acquisite *motu proprio* in presenza di segnali di allarme tali da indurre a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili”.

[Cass. Civ, sez I, 31 agosto 2016, n. 17411]



Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Partecipazioni art. 2361 c.c:

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente **modificato l'oggetto sociale** determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una **responsabilità illimitata** per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Acquisto oltre limiti ex 2361 c.c:

Responsabilità civile per i danni cagionati anche sotto il profilo delle “**gravi irregolarità**” ex art. 2409 c.c.;

Responsabilità penale ex art. 2628 c.c., in caso di **lesione dell'integrità del capitale sociale** o delle **riserve non distribuibili**.



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Accordi di Riservatezza

- L'Amministratore di una società ha, in via generale, l'obbligo di mantenere **riservate** le informazioni inerenti dati sensibili della società stessa. Qualora li comunichi a terzi - violando così tale obbligo - può essere destinatario di un'azione sociale di responsabilità.
- Se l'Amministratore trasmette a terzi le informazioni c.d. sensibili o riservate, potrebbe, altresì, essere **responsabile ex art. 2391, ultimo comma, c.c.**, con la conseguenza che l'amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere dei *“danni derivati dalla società”* *“dalla utilizzazione a vantaggio di terzi”* *“di dati e notizie appresi nell'esercizio del suo incarico”*.
- Ipotesi in cui un **socio intenda alienare le proprie azioni**; in tal caso, l'accesso alle informazioni societarie è funzionale al **buon esito della cessione**, tanto che un comportamento ostruzionistico degli amministratori circa la richiesta di informazioni potrebbe configurare una violazione dell'obbligo di diligenza.



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Lettera di intenti

Patto tra gentiluomini, minuta per discussione, o vero contratto preliminare, senza peraltro che le parti, nella maggior parte dei casi, si premurino di chiarire l'esatta portata giuridica del documento da essi sottoscritto.

Anche se qualificata come **non vincolante**, la lettera di intenti consente alle parti di fissare quegli **elementi del futuro contratto** su cui si trovano d'accordo, permettendo perciò di fare i passi ulteriori necessari per giungere alla stipulazione dello stesso.

Elemento indicativo del fatto che le **parti intendono vincolarsi o meno** è la **clausola sul prezzo**: se questo è indicato in forma di range, difficilmente la lettera di intenti può essere qualificata come contratto.

È necessario che gli amministratori valutino con la dovuta diligenza il contenuto da inserire nella lettera di intenti, stante le possibili conseguenze che da questa potrebbero derivare nei confronti della società da questi amministrata.



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

LoI – caso pratico

Nel caso di specie sono stati qualificati come **garanti i soci**, che in una lettera di intenti assumevano con la società l'**obbligo di rifusione dei costi** subiti dal terzo per lo svolgimento di trattative in relazione alla sottoscrizione di un aumento del capitale della società.

La lettera di intenti infatti prevedeva espressamente che **in caso di recesso da parte del terzo** dalle trattative a seguito, tra l'altro, del venir meno anche di uno soltanto dei presupposti della preliminare e non vincolante valutazione, **i soci si obbligavano, con ciò assumendosi l'obbligo del fatto del terzo ai sensi dell'art.1381 c.c., a far che sì la società si facesse carico dei costi inerenti all'operazione riferibili ai consulenti nominati dal terzo.**

[Tribunale di Milano, sentenza n. 7436/13]



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Due diligence

- Verifiche (non solo legali) in funzione di:
 - Valutazione della società
 - valore di *assets* e *liabilities*
 - *cash flow* prevedibile
 - Individuazione aree di rischio
 - Negoziazione
 - dichiarazioni e garanzie
 - gestione *post-closing*
 - Aggiustamento prezzo
- Per il venditore lo scopo è inverso: rendere note le reali condizioni della società *target* a scopo di esonero da responsabilità (c.d. “*Disclosure*”). Talvolta si parla di “*Vendor Due Diligence*”.



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

DD - La collaborazione nel reperimento dei dati è doverosa?

Opinione negativa

Gli amministratori **NON HANNO** alcun obbligo di fornire informazioni a terzi dato che nessun rapporto contrattuale lega l'organo gestorio al terzo potenziale acquirente, sono tenuti nei confronti del socio venditore solo a fornire quelle informazioni che la legge prevede.

Nel caso in cui rivelare fatti societari potesse nuocere alla società o rivelarsi contrario all'interesse sociale, gli amministratori avrebbero l'obbligo di astenersi.

Opinione positiva

Gli amministratori **HANNO** l'obbligo di fornire informazioni a terzi altrimenti sarebbe configurabile una violazione degli amministratori dell'obbligo di diligenza e di perseguire l'interesse sociale.

A maggior ragione se nell'interesse sociale si fa rientrare anche l'interesse alla massimizzazione del profitto al momento dell'alienazione della propria partecipazione.



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

DD – Caso pratico

L'omissione della *due diligence* può essere fonte di **responsabilità contrattuale** in capo al soggetto che era tenuto a svolgerla. E frequenti sono i casi in cui l'omissione o il negligente svolgimento di questa attività vengono imputati agli amministratori di società per aver (con negligenza o imprudenza) acquisito partecipazioni in capitale di rischio di altri emittenti, che si siano rivelate fonte di danno per la società amministrata.

[Tribunale di Torino, 3 marzo 2015]



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

DD - Impresa finanziariamente sana

Eseguita la *due diligence*, gli amministratori devono **valutare con la dovuta perizia e diligenza** se le partecipazioni della società che intendono acquisire si riferiscono ad un'impresa finanziariamente sana.

L'impresa è finanziariamente sana se vi è *“assenza di importanti elementi di crisi, che possano mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa o possano imporre mutamenti significativi (e peggiorativi) della sua situazione. Secondo questa “comune accezione”, deve escludersi che possa considerarsi finanziariamente sana una impresa che abbia subito perdite per oltre la metà del capitale sociale. (..) perché queste perdite impediscono all'impresa di continuare a operare senza importanti interventi previsti dalla legge (riduzione del capitale e/o ricapitalizzazione).”*

[Tribunale di Torino, 3 marzo 2015]



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Contratto - garanzie

- *Business Warranties*

Le garanzie che il venditore dà al compratore sulla **consistenza e sulle caratteristiche del patrimonio posseduto dalla società *target***

- *Legal Warranties*

Le garanzie con le quali il venditore garantisce al compratore le **caratteristiche e le quantità delle azioni *target*** (i.e. proprietà e libera disponibilità delle azioni; la categoria delle azioni; la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano; la legittimazione del venditore alla vendita e l'assenza di opzioni o prelazioni o altri diritti di terzi; la liberazione da versamenti ancora dovuti; la regolare costituzione della società e la sua non sottoposizione a procedure concorsuali, ecc.)

L'amministratore della società acquirente, **anche al fine di rimanere indenne da eventuali profili di responsabilità**, dovrà negoziare al meglio l'inserimento delle garanzie nel contratto di cessione della/e partecipazione/i.

Sarà sicuramente opportuna la previsione di garanzie il cui ambito **non si limiti solamente a quanto effettivamente conosciuto dal venditore**, ma che si estenda anche a quanto questo ha in concreto ignorato ma che **in astratto avrebbe dovuto conoscere**.



FUSIONE / SCISSIONE ?



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Responsabilità (ex disciplina generale)

La fusione è disciplinata dagli artt. 2501 c.c. ss.; per il perfezionamento dell'operazione in esame sussistono **specifici obblighi e doveri posti a carico dell'organo amministrativo** delle rispettive società.

Tali obblighi e doveri si sostanziano, oltre che nel dare impulso alle relative fasi procedurali, principalmente nella predisposizione di :

- 1) progetto di fusione;
- 2) situazione patrimoniale;
- 3) relazione illustrativa.

Tali documenti devono essere redatti secondo "**criteri di verità e chiarezza**", senza eccezioni o deroghe, avendo una funzione prevalentemente informativa sia per i soci che per i creditori sociali e i terzi.



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Relazione illustrativa

L'organo amministrativo di ciascuna società deve fra l'altro redigere anche una relazione che "*illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote*" (ex art. 2501-quinquies c.c.), fatte salve le ipotesi di fusione semplificata.

Tale relazione deve fornire gli elementi necessari e ogni altra informazione utile a valutare le modifiche che potranno conseguire alle partecipazioni dei soci in conseguenza dell'applicazione del rapporto di cambio, per consentire agli stessi soci di poter deliberare consapevolmente sull'operazione proposta dall'organo amministrativo.



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Relazione
illustrativa - caso
pratico

In tema di sindacabilità del rapporto di cambio, si sottolinea che *«La legge si astiene dal fissare criteri direttivi per la determinazione del rapporto di cambio, onde essi restano affidati alla discrezionalità tecnica (non all'arbitrio) degli amministratori, con la previsione di un'adeguata informazione per i soci e di un controllo preventivo imparziale sulla congruità del detto rapporto»*

[Cassazione civile, sez. I, 11/12/2000, n. 15599]



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Tutele per possibili pregiudizi

Ex art. 2504 c.c. la fusione deve risultare da atto pubblico e devono essere effettuate le iscrizioni ivi prescritte.

A seguito dell'ultima di queste iscrizioni, la fusione diviene efficace e l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere pronunciata, posto che ai soci e ai terzi potrà essere accordata solo una tutela obbligatoria e non già quella reale.

Questi ultimi, infatti, potranno agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti solo nei confronti dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione e nei confronti della società risultante dalla fusione o incorporante o, eventualmente, chiedere la condanna degli amministratori per il reato di cui all'art. 2629 c.c..



(Segue): Operazioni di M&A – temi di responsabilità

Invalidità della fusione - casi pratici

«All'invalidità della deliberazione approvativa del progetto di fusione recante determinazione del rapporto di cambio incongrua consegue, ex art. 2504 quater c.c., la responsabilità diretta e a titolo contrattuale delle società partecipanti alla fusione, cui concorre quella indiretta degli amministratori».

[Tribunale Milano, 27/11/2008]

«...con riferimento alla responsabilità risarcitoria ex art. 2504 quater, Il comma, c.c. la società risponde direttamente a titolo contrattuale per i danni subiti dai soci e dai terzi in conseguenza delle invalidità realizzate nel corso del procedimento di fusione, mentre gli amministratori rispondono nei confronti dei soci in via extracontrattuale, posto che con riferimento alla loro posizione la norma non prevede altro che un'ipotesi di responsabilità speciale rispetto a quella generale disciplinata 2395 c.c.».

[Tribunale Prato, 04/05/2011]



Business Judgement Rule e aspetti valutativi

Business Judgement Rule

PRINCIPI FONDAMENTALI

- All'amministratore di una società non può essere imputata la **responsabilità ex art. 2392 c.c.** per aver compiuto **scelte inopportune dal punto di vista economico**, atteso che una tale valutazione attiene alla **discrezionalità imprenditoriale** e può pertanto eventualmente rilevare come **giusta causa di revoca dell'amministratore**, non come fonte di **responsabilità contrattuale** nei confronti della società.
- Gli amministratori non possono essere chiamati come responsabili solo perché la **gestione dell'impresa sociale ha avuto un cattivo esito**.



(Segue) *Business Judgement Rule* e aspetti valutativi

Criteri di valutazione della responsabilità dell'amministratore per le scelte gestorie

1. Viene compiuta *ex post*
2. Viene effettuata riferendosi alle informazioni in possesso agli amministratori **nel momento in cui hanno compiuto la scelta gestoria**, per valutare se la scelta sia stata **diligente**
3. Deve essere effettuata individuando il **grado di diligenza richiesto dalla fattispecie**, tenendo conto:
 - a) del tipo di società
 - b) delle caratteristiche dell'operazione
 - c) degli elementi in possesso dell'amministratore
4. **Non** deve considerare le **scelte di gestione** (eventualmente potranno essere motivo di revoca per giusta causa)
5. Deve rilevare, tenendone conto, eventuali **omissioni di cautele**;
6. Necessita di un **controllo diretto** ad individuare se gli amministratori hanno effettuato le **dovute verifiche** e assunto le **necessarie informazioni**



(Segue) *Business Judgement Rule* e aspetti valutativi

Limiti all'insindacabilità
delle scelte
dell'amministratore
elaborati dalla
giurisprudenza

Sindacato sul **modo** in cui la scelta è stata
assunta.

Sindacato sulle **ragioni** per cui la scelta compiuta
è stata preferita ad altre.



(Segue) *Business Judgement Rule* e aspetti valutativi

Sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta

Se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili.

[Tribunale di Roma, sentenza n. 3343/2017]



(Segue) *Business Judgement Rule* e aspetti valutativi

Sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre

Non basta che l'amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito (attraverso l'uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l'amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.

E' stato correttamente osservato che l'amministratore che abbia svolto tutte le verifiche necessarie e consultato tutti gli esperti disponibili e, nonostante ciò, effettui una scelta gestionale non razionalmente inerente alle informazioni ricevute e dannose per la società non sarà irresponsabile nei confronti della società, ma, al contrario, doppiamente responsabile, per gli inutili costi dell'informazione e per il danno arrecato.

[Tribunale di Roma, sentenza n. 3343/2017]



(Segue) *Business Judgement Rule* e aspetti valutativi

Caso pratico recente

«Se è vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico [atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società], e che sulla base di quella stessa elaborazione si è precisato che se il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, (o le modalità e circostanze di tali scelte) anche se presentino profili di rilevante alea economica, è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere».

[Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2017, n. 15470]



OPERAZIONI SUL CAPITALE PER PERDITE?



Riduzione del capitale per perdite

Obblighi specifici

Convocare l'assemblea *ex* artt. 2446 e 2447 c.c..

- Obbligo di risultato
- Non delegabile e idoneo a configurare la responsabilità solidale degli amministratori

Dottrina (Marchetti): *la mera violazione delle norme dettate in tema di riduzione del capitale per perdite, difficilmente è idonea a configurare in concreto un'ipotesi di responsabilità.*



Riduzione del capitale per perdite

La colpa



Gli amministratori devono essere a **conoscenza della diminuzione** di oltre un terzo del capitale sociale o avrebbero potuto conoscerla utilizzando la **dovuta diligenza**.

Il nesso causale



Deve esserci un **nesso causale** tra la **mancata convocazione** dell'assemblea e il danno.

Il danno



Il **danno** è costituito non già dalla condotta inadempiente in se ma dalle **conseguenze pregiudizievoli** da questa derivanti (c.d. danno conseguenza).

Riduzione del capitale per perdite

La disciplina dell'art. 2486 c.c.

Liquidazione e poteri amministratori

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Responsabilità amministratori

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Riduzione del capitale per perdite

Consistenza del
danno ex art. 2446
c.c. – caso pratico

“A mente dell'art. 2446 cc ed al di fuori dell'ipotesi dello stato di scioglimento della società, il danno non può consistere (..)” nella “differenza patrimoniale, rappresentante la riduzione del patrimonio della società, posto che gli obblighi scaturenti dalla norma non attengono al divieto di porre in essere attività non conservativa, a mente dell'art. 2486 cc. ma riguardano esclusivamente l'adozione di iniziative opportune, ben potendosi differire l'intervento doveroso di riduzione del capitale sociale all'esercizio successivo, nel caso in cui la perdita non sia stata riassorbita”.

[Tribunale Venezia 19 maggio 2015]



Riduzione del capitale per perdite

Art. 2447 c.c. Scioglimento

- La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è indicata dall'art. 2484, comma 1, numero 4) c.c. come **causa di scioglimento** della società. La società infatti si scioglie “*per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter*”
- L'utilizzazione del termine “**salvo**” sta a significare che i provvedimenti *ex art. 2447 c.c.* sono condizione risolutiva di uno scioglimento già verificatosi.



Riduzione del capitale per perdite

Consistenza del danno 2447 c.c. – caso pratico

- L'eventuale ritardo può essere fonte di responsabilità.
- *“La società, per il tramite del suo organo di gestione, avrebbe dovuto già adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., vertendosi in ipotesi di riduzione del capitale al di sotto dei limiti legali, e, quindi, in mancanza di concrete e fattibili prospettive di ricapitalizzazione, procedere ad accertare (senza indugio, come previsto dalla lettera dell'art. 2485 c.c.) l'avvenuta causa di scioglimento. Il ritardo diviene nel caso in esame fonte di responsabilità per tutti gli amministratori”.*

[Tribunale Bologna, sez. IV, 22/10/2015, n. 3034]



Scioglimento della società

Causa di
scioglimento ex 2447
c.c. e condotta
amministratori –
caso pratico

*Nell'ambito di un'azione esercitata dal curatore di una S.r.l. fallita, ai sensi degli artt. 2485 c.c. e 146 l. fall., risulta accertata la **responsabilità** degli **amministratori** che abbiano proseguito, per oltre due anni, l'**attività di gestione della società**, nonostante la presenza di una causa di scioglimento per erosione del capitale sociale, per aver **aggravato il dissesto.**"*

[Tribunale Venezia, Sez. spec. Impresa, 15/02/2017, n. 362]



Scioglimento della società

Causa di
scioglimento e
potere degli
amministratori

Quanto alla disciplina dell'art. 2486, comma 2, c.c. si segnala che:

- Il limite della conservazione del patrimonio deve essere inteso come un limite al potere di gestione, senza però comportare limiti al potere di rappresentanza
- Verificatasi una causa di scioglimento, la rappresentanza rimane generale e l'atto non conservativo - pur comportando responsabilità per l'amministratore - è valido (salvo la *exceptio doli*, cioè salvo che l'amministratore e il terzo abbiano intenzionalmente agito a danno della società).





Iusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala
STUDIO LEGALE

Grazie per l'attenzione!

Contatti:

r.bovino@lascalaw.com

tel. 02 439251

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

